



## **Policy**

### *Gestione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati*

## Sommario

<b>SINTESI</b> .....	<b>2</b>
<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
<b>1 – PERIMETRO DEI SOGGETTI INTERESSATI</b> .....	<b>5</b>
1 - 1 Soggetti Collegati.....	6
1 - 2 Personale Più Rilevante (MRT) .....	6
1 - 3 Soggetti in Potenziale Conflitto di Interessi BCE/EBA .....	7
1 - 4 Soggetti rilevanti ai sensi dell’art. 136 TUB.....	8
<b>2 – PERIMETRO SEGNALETICO IAS 24</b> .....	<b>9</b>
<b>3 – CENSIMENTO</b> .....	<b>10</b>
3 - 1 Censimento dei Soggetti Interessati e delle Parti Correlate IAS 24.....	10
<b>4 – OPERAZIONI CON I SOGGETTI INTERESSATI</b> .....	<b>11</b>
4 - 1 Tipologie di operazioni .....	12
4 - 2 Classificazione per rilevanza dimensionale .....	12
4 - 3 Classificazione per natura .....	13
4 - 4 Esenzioni: Operazioni escluse.....	14
4 - 5 Operazioni con Soggetti rilevanti ex art 136 TUB.....	14
<b>5 – LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO</b> .....	<b>15</b>
5 - 1 Definizione dei limiti prudenziali .....	15
5 - 2 Determinazione del livello di propensione al rischio.....	17
<b>6 – ITER DELIBERATIVI</b> .....	<b>18</b>
6- 1 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	19
6 - 2 Operazioni di Minore Rilevanza.....	20
6 - 3 Operazioni con Società del Gruppo BNL .....	23
<b>7 – ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL’ART. 88 DELLA CRD V</b> .....	<b>23</b>
<b>8 – OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI</b> .....	<b>24</b>
<b>9 – ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO BNL</b> .....	<b>24</b>
<b>10 – DELIBERE QUADRO</b> .....	<b>24</b>
<b>11 – PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO</b> .....	<b>24</b>
<b>12 – MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE</b> .....	<b>25</b>
<b>13 – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ALLA BANCA D’ITALIA</b> .....	<b>25</b>
<b>14 – PUBBLICITÀ DELLA POLICY</b> .....	<b>26</b>
<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>27</b>



## SINTESI

La presente Policy definisce le linee guida per la gestione dei rapporti con talune categorie di soggetti che, per la loro vicinanza rispetto ai centri decisionali della Banca, potrebbero compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a concessioni di finanziamenti o ad altre operazioni (anche di natura non creditizia) nei confronti dei medesimi soggetti o di altri soggetti ad essi connessi (es. stretti familiari, società controllate), con possibili distorsioni per la sana e prudente gestione della Banca. Tale insieme di soggetti viene genericamente identificato con l'espressione "Soggetti Interessati".

In tal senso, la presente Policy mira a:

- ottemperare alle disposizioni della normativa regolamentare;
- contenere i rischi operativi e preservare la Banca dai rischi reputazionali;
- presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi.

In particolare, la Policy disciplina:

- i criteri per identificare le diverse categorie di soggetti che compongono il perimetro dei "Soggetti Interessati";
- il processo di censimento e raccolta delle informazioni relative ai Soggetti Interessati;
- le diverse tipologie di operazioni rientranti nel Perimetro Oggettivo;
- gli iter deliberativi da applicare per le operazioni con i Soggetti Interessati;
- la definizione dei limiti prudenziali e le relative modalità di calcolo;
- gli obblighi di segnalazione di vigilanza verso il Regulator;
- gli obblighi di pubblicità del documento.

## PREMESSA

### Motivazioni Normative:

In linea con quanto indicato nell'art. 53, commi 4 e ss., del TUB, alla Banca d'Italia è demandato il compito di disciplinare le condizioni e i limiti per l'assunzione, da parte delle banche o dei gruppi bancari, di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati.

La **Banca d'Italia**, con l'emanazione della **Circolare n. 285/2013** ("Disposizioni di vigilanza per le banche), al Capitolo 11 - Parte Terza, disciplina la materia delle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. La Disciplina della Banca d'Italia - che trova applicazione per le banche su base individuale e per i gruppi bancari su base consolidata - stabilisce determinati limiti prudenziali di natura quantitativa e apposite procedure deliberative per l'assunzione di attività di rischio e in genere di operazioni con le **Parti Correlate** ed i **Soggetti ad esse Connessi** (il cui insieme costituisce i cc.dd. **Soggetti Collegati**), alle quali si aggiungono specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, al fine di assicurare la sana e prudente gestione bancaria.

In tale prospettiva sono individuate come Parti Correlate:

- gli **Esponenti Aziendali** (quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni più rilevanti della banca);
- i **Principali Azionisti** e gli **Altri Soggetti** capaci di condizionare la gestione della banca o del gruppo bancario in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole;
- le imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte a influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

A tali categorie di soggetti sono, dunque, indirizzate le regole previste dalle citate Disposizioni di Vigilanza.

Al contempo, però, potenziali rischi di conflitti di interessi (a partire dall'attività più tipica di erogazione del credito) si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es. azionisti di società direttamente o tramite familiari). Pertanto, le medesime Disposizioni di Vigilanza richiedono alle banche ed ai gruppi bancari di presidiare anche le operazioni in cui tali soggetti possano avere direttamente o indirettamente un proprio e diverso interesse, prendendo in considerazione a questi fini, quale perimetro di riferimento, il c.d. **Personale Più Rilevante** (o **Material Risk Taker**) identificato ai sensi della disciplina sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione, in quanto trattasi di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca.

Alle suddette regole, dettate specificamente per l'operatività con i Soggetti Collegati ed il Personale Più Rilevante, si affiancano, inoltre, in relazione all'operatività suscettibile di determinare conflitti di interessi, le previsioni dei seguenti articoli del **TUB**:

- **Art. 53, comma 4, secondo periodo**, in base al quale *"In ogni caso i soci e gli amministratori, fermi restando gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile, si astengono dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi"*;
- **Art. 136**, in base al quale *"Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate"*.

La regolamentazione sopra citata mira a preservare l'oggettività e imparzialità delle decisioni sulle operazioni compiute dalle banche e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l'esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati. A tal fine, peraltro, la violazione delle disposizioni sopra citate è sanzionata sul piano amministrativo e/o penale.

Restano ferme, in ogni caso:

- le **disposizioni del Codice Civile** in materia di società **che presidiano il conflitto di interessi** relativo ai rapporti con alcune specifiche parti correlate, quali, ad esempio, i componenti degli organi di amministrazione (cfr. art. 2391 c.c. e le connesse disposizioni sugli illeciti penali di cui agli artt. 2629-bis e 2634 c.c.), le società che esercitano direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) e gli azionisti in conflitto di interessi (art. 2373 c.c.);
- le norme di legge ed i **principi contabili internazionali** ai fini della predisposizione del bilancio (in conformità allo **IAS 24**), che prevedono una specifica rendicontazione delle operazioni con parti correlate, come definite dai principi stessi (tra cui, in particolare, i cc.dd. **Dirigenti con Responsabilità Strategiche**). A tale normativa contabile sono tenute a dare applicazione tutte le società del Gruppo BNL che utilizzano i principi IAS, dovendo a tal fine avere riguardo alla rendicontazione delle operazioni effettuate da ciascuna di tali società anche con le proprie parti correlate.

In aggiunta a quanto sopra, occorre tener conto che la **Guida BCE** del 15 maggio 2017 (aggiornata nel dicembre 2021) e gli **Orientamenti EBA** del 26 settembre 2018 (aggiornati nel luglio 2021), in materia di valutazione di idoneità dei membri dell'organo di gestione (c.d. *fit and proper assessment*), hanno espresso una serie di principi in materia di conflitti di interessi degli Esponenti Aziendali – ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla normativa nazionale di riferimento applicabile – volti a preservare la c.d. *independence of mind* del soggetto interessato, ossia la sua capacità di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.



Le già menzionate Linee Guida Europee, unitamente alle situazioni di potenziale conflitto di interessi ivi descritte in via esemplificativa, comportano, nei fatti, un allargamento del perimetro dei soggetti e delle operazioni oggetto di attenzione da parte del *Regulator* nazionale e comunitario.

Da ultimo, l'**art. 88**, par. 1, capoversi 4 e 5 della Direttiva 2013/36 (c.d. Capital Requirements Directive IV in breve CRD IV), come modificato dalla Direttiva 2019/878 (c.d. Capital Requirements Directive IV in breve **CRD V**) ha previsto che *"i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*, prescrivendo a tal fine di utilizzare una specifica definizione di parte correlata, che risulta solo in parte coincidente con la corrispondente definizione adottata dalla regolamentazione locale.

Atteso il quadro normativo sopra descritto, scopo della presente Policy è, dunque, quello di **conformarsi alle normative sopra citate** al fine di ottemperare agli obblighi da esse derivanti. A tal riguardo, considerata l'ampia area di sovrapposizione degli ambiti applicativi di tali normative, alcune delle quali risultano essere tra loro concorrenti, la presente Policy disciplina contestualmente i rapporti con:

- (i) i Soggetti Collegati e con il Personale Più Rilevante identificati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia,
- (ii) i Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB e
- (iii) gli ulteriori soggetti individuati in via di autoregolamentazione da BNL, impartendo, laddove applicabili, indirizzi comuni e, per ottemperare alle peculiarità normative proprie di ciascuna disciplina, indirizzi differenziati facendone, in quest'ultimo caso, espressa menzione.

L'impianto organizzativo che deriva dalla presente Policy consente, inoltre, di adempiere anche agli obblighi documentali previsti dall'art. 88 della CRD V, nonché agli obblighi informativi di bilancio previsti dal Principio contabile internazionale n. 24 (IAS 24).

La presente Policy rientra, infine, tra i presidi del Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Banca per la prevenzione dei reati previsti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, in particolare con riferimento al:

- Protocollo n. 2 - Gestione del processo del credito
- Protocollo n. 3 - Gestione dei servizi di investimento e delle attività connesse agli abusi di mercato
- Protocollo n. 4 - Gestione delle operazioni societarie
- Protocollo n. 8 - Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza
- Protocollo n. 10 - Gestione delle procedure acquisitive di beni e servizi e degli incarichi professionali
- Protocollo n. 12 - Gestione delle Attività contabili e fiscali
- Protocollo n. 13 - Gestione dei rapporti con la società di revisione, il collegio sindacale e altri organi sociali.
- Protocollo n. 17 - Gestione degli omaggi, liberalità, contributi, sponsorizzazioni ed iniziative assimilate

#### **Motivazioni Organizzative:**

La presente Policy definisce, con valenza per tutto il Gruppo BNL, i principi e le regole da osservare nell'operatività con i cc.dd. **"Soggetti Interessati"**, intendendo per tali l'insieme delle seguenti categorie di soggetti per i quali trovano applicazione le procedure rafforzate disciplinate nei successivi capitoli:

- Soggetti Collegati e Personale Più Rilevante (o MRT), ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia;
- Soggetti rilevanti ai sensi dell'articolo 136 TUB;
- Soggetti in potenziale conflitto di interessi BCE/EBA, individuati in via di autoregolamentazione dalla Banca.

A tal fine, la presente Policy disciplina:

- i criteri di identificazione dei Soggetti Interessati
- le modalità di censimento delle relative informazioni
- i limiti alle Attività di Rischio, le modalità istruttorie
- le competenze deliberative, di rendicontazione ed informativa  
gli adempimenti di segnalazione periodica nei confronti del *Regulator*.

In linea con le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, la presente Policy – redatta con il contributo delle Strutture interne coinvolte al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti normativi – è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione, previo parere vincolante, sull'adeguatezza dell'impianto normativo a conseguire gli obiettivi previsti dalla norma, rilasciato dal Comitato per il Controllo Interno e Rischi – nella sessione costituita dai soli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale. La Policy è, inoltre, resa nota all'Assemblea dei soci e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Le linee guida espresse nella presente Policy sono concretamente declinate nella normativa attuativa che disciplina i processi e le attività gestionali nelle diverse aree di impatto, da emanarsi a cura delle Strutture competenti.

La presente Policy ed ogni relativa modifica sono rese pubbliche, senza indugio, sul sito internet della Banca. La stessa Policy è soggetta a periodica rivisitazione con una cadenza almeno triennale.

Tutte le Società del Gruppo BNL sono tenute a recepire e ad implementare nei propri processi interni le linee guida di cui alla presente Policy (che viene adottata dalla Banca nella sua attività di direzione e coordinamento del Gruppo), previa delibera dei rispettivi organi competenti, anche ai sensi dell'art. 61, comma 4, del TUB.

## **1 – PERIMETRO DEI SOGGETTI INTERESSATI**

In considerazione delle possibili affinità e sovrapposizioni presenti all'interno delle varie definizioni di Soggetti Collegati, Personale Più Rilevante, Soggetti in potenziale conflitto di interessi BCE/EBA, Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB, con l'obiettivo di razionalizzare l'operatività delle Strutture Banca, BNL ha determinato un **perimetro unico di soggetti** al quale **si applicano le procedure deliberative previste nella presente Policy**, perimetro al quale ci si riferisce genericamente con l'espressione di "**Soggetti Interessati**".

Conseguentemente, le Società appartenenti al Gruppo BNL fanno riferimento al medesimo perimetro unico di Soggetti Interessati, individuato, nei limiti dell'ordinaria diligenza, facendo riferimento a:

- (i) le informazioni in possesso della Banca e delle altre Società del Gruppo BNL;
- (ii) le dichiarazioni rese dagli Esponenti Aziendali e/o dal Personale Più Rilevante, nonché gli aggiornamenti che gli stessi soggetti sono tenuti ad inviare senza indugio qualora intervengano variazioni rispetto alle precedenti dichiarazioni;
- (iii) le informazioni fornite dalla controparte dell'operazione alle Funzioni proponenti nel corso della strutturazione delle singole operazioni.

Il perimetro unico dei Soggetti Interessati comprende le seguenti categorie di soggetti:

- Soggetti Collegati (Parti Correlate e Soggetti Connessi) e Personale Più Rilevante (MRT), individuati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia;
- Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB;
- Soggetti in potenziale conflitto di interessi BCE/EBA, individuati in via di autoregolamentazione da BNL.

I criteri di appartenenza alle suddette categorie sono individuati nei paragrafi che seguono. Alcune definizioni funzionali ai concetti esposti nel presente Capitolo sono, inoltre, riportate nel Glossario.

### **1 - 1 Soggetti Collegati**

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia definiscono i **Soggetti Collegati** come l'insieme costituito da una Parte Correlata e dai Soggetti ad essa Connessi.

Sulla base di quanto previsto nelle medesime Disposizioni di Vigilanza, ai fini dell'individuazione del perimetro dei Soggetti Collegati, sono definite come **Parti Correlate al Gruppo BNL**:

1. gli Esponenti Aziendali di BNL, e degli Intermediari Vigilati del Gruppo BNL;
2. i Partecipanti (ossia, i soggetti tenuti a richiedere le autorizzazioni alla Banca d'Italia per la partecipazione al capitale delle banche, di cui agli art. 19 e seguenti del TUB) di BNL, e degli Intermediari Vigilati del Gruppo BNL;
3. i soggetti, diversi dai Partecipanti, in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica di BNL, o degli Intermediari Vigilati del Gruppo BNL, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
4. le società o le imprese, anche costituite in forma non societaria, sulle quali BNL o un'altra Società del Gruppo BNL sia in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.

Sono, invece, definiti come **Soggetti Connessi** alle già menzionate Parti Correlate:

- a) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata;
- b) i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate ai numeri (2) o (3) della relativa definizione ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;
- c) gli Stretti Familiari di una Parte Correlata, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi.

Sebbene non rientrino nella definizione di Stretti Familiari – non essendo, pertanto, considerati Soggetti Collegati e, di conseguenza, non applicandosi agli stessi le previsioni in materia di iter deliberativi, limiti prudenziali e reportistica previste dalla presente Policy – conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia (Circ. n. 285/2013), BNL censisce anche gli **Affini** fino al secondo grado di una Parte Correlata di cui ai numeri (1), (2) e (3) della relativa definizione, conservando tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

### **1 - 2 Personale Più Rilevante (MRT)**

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia si indirizzano – oltre che agli Esponenti Aziendali in quanto Parti Correlate – anche a tutti quei **soggetti** (dipendenti e collaboratori aziendali, a diversi livelli gerarchico-funzionali) **la cui attività professionale ha o può avere un impatto sul profilo di rischio della Banca o del Gruppo** (c.d. Personale Più Rilevante o Material Risk Taker), rispetto ai quali si potrebbero configurare potenziali rischi di conflitti di interesse, soprattutto se questi ultimi abbiano interessi in altre attività (es. partecipazioni in altre società direttamente o tramite Stretti Familiari).

Sulla base di quanto previsto dalla Banca d'Italia, ai fini dell'individuazione del perimetro del **Personale Più Rilevante** (o MRT), sono presi in considerazione i soggetti identificati come tali ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione.



A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Personale Più Rilevante comprende:

- a) i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica e di gestione (i.e., i membri del Consiglio di Amministrazione) e l'alta dirigenza;
- b) i membri del personale con responsabilità manageriali sulle Funzioni aziendali di controllo o in unità operative/aziendali rilevanti;
- c) i membri del personale per i quali le seguenti condizioni sono congiuntamente rispettate:
  - (i) la remunerazione totale nell'esercizio precedente è stata, congiuntamente, pari o superiore: a 500.000 euro; alla remunerazione totale media riconosciuta al personale di cui alla lettera a);
  - (ii) l'attività professionale è svolta all'interno di un'unità operativa/aziendale rilevante e ha un impatto significativo sul profilo di rischio dell'unità operativa/aziendale.

Il Personale Più Rilevante include, altresì, i soggetti identificati in attuazione del Regolamento delegato (UE) del 25 marzo 2021, n. 923.

In BNL, il processo di identificazione del Personale Più Rilevante viene svolto, annualmente, dalla Struttura CPE-PE&G-C&B, sulla base della normativa interna *pro tempore* vigente.

All'esito del processo di identificazione del Personale Più Rilevante, la Struttura CPE-PE&G-C&B invia alle Strutture responsabili del censimento l'elenco dei Material Risk Taker rientranti nel perimetro di competenza delle rispettive Strutture, come definito nel Modello delle Responsabilità *pro tempore* vigente, declinato in apposita Circolare.

**Attenzione:**

*All'interno del perimetro del Personale Più Rilevante sono ricompresi, tra gli altri, anche i soggetti che rivestono la carica di Consigliere di Amministrazione presso BNL. Pertanto, tali soggetti sono identificati sia come Parte Correlata (Esponente Aziendale) sia come Material Risk Taker.*

Parimenti alle altre Parti Correlate (Esponenti Aziendali), sono presi in considerazione all'interno del perimetro in oggetto anche i **Soggetti Connessi** al Personale Più Rilevante (o MRT), definiti come:

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate dal Personale Più Rilevante;
- gli Stretti Familiari del Personale Più Rilevante, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi.

**1 - 3 Soggetti in Potenziale Conflitto di Interessi BCE/EBA**

La Guida BCE e gli Orientamenti EBA in materia di valutazione di idoneità degli Esponenti Aziendali (c.d. *fit and proper assessment*) esprimono una serie di principi in materia di conflitti di interessi degli stessi Esponenti Aziendali.

In particolare, secondo quanto indicato nelle sopramenzionate Linee Guida europee, si ha un conflitto di interessi (anche solo potenziale) quando il perseguimento degli interessi di un Esponente Aziendale può influire negativamente su quelli dell'ente vigilato. La prevenzione e mitigazione di tali situazioni di conflitto di interessi assolve un ruolo fondamentale anche ai fini della valutazione del requisito di indipendenza di giudizio (c.d. *independence of mind*) dell'Esponente Aziendale interessato, ossia la sua capacità di prendere decisioni fondate, obiettive e indipendenti.

In ottica di *best practice*, BNL, ispirandosi ai principi espressi nelle predette Linee Guida europee ed alle situazioni di potenziale conflitto di interessi ivi descritte in via esemplificativa, nonché alla definizione di "parte correlata" contenuta nell'art. 88, par. 1, capoversi 4 e 5 della CRD V, ha esteso l'applicazione della disciplina sulle operazioni con Soggetti Collegati ad un ambito di soggetti più ampio rispetto a quello considerato dalla normativa locale di riferimento, in considerazione di una potenziale posizione di influenza di tali soggetti rispetto ai centri decisionali della Banca ed, in particolare, agli Esponenti Aziendali.



In tale prospettiva, BNL ha definito – in via di autoregolamentazione – un perimetro di cc.dd. **Soggetti in potenziale conflitto di interessi BCE/EBA**, nel quale sono ricompresi i seguenti soggetti:

- i conviventi diversi dai conviventi more-uxorio degli Esponenti Aziendali di BNL;
- le entità commerciali<sup>1</sup> esterne al Gruppo BNPP presso cui gli Esponenti Aziendali di BNL o i loro Stretti Legami<sup>2</sup> ricoprono un Incarico<sup>3</sup>;
- le entità commerciali in cui gli Esponenti Aziendali di BNL o i loro Stretti Legami detengono, direttamente o indirettamente<sup>6</sup>, una partecipazione qualificata in misura pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto dell'entità;
- le entità a cui gli Esponenti Aziendali di BNL o i loro Stretti Legami sono legati da un rapporto di associazione professionale (quali studi professionali o altre entità di cui lo stesso Esponente Aziendale o il suo Stretto Legame sia associato, partner o fondatore)<sup>4</sup>;
- le entità presso cui gli Esponenti Aziendali di BNL o i loro Stretti Legami ricoprono un Incarico politico<sup>5</sup>.

### **1 - 4 Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB**

L'articolo 136 del TUB vieta agli Esponenti Aziendali di contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o di compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente, con la banca che amministrano, dirigono o controllano, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione (i.e. Consiglio di Amministrazione) presa all'unanimità e con il voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo (i.e. Collegio Sindacale), con l'esclusione del voto dell'Esponente Aziendale interessato. Il mancato rispetto della norma è sanzionato penalmente.

Tale disposizione trova, dunque, **applicazione esclusiva nei rapporti intercorrenti tra BNL ed i propri Esponenti Aziendali.**

#### **Attenzione:**

Le Istruzioni di Vigilanza (Circ. Banca d'Italia n. 229/1999) chiariscono la nozione di obbligazione "indiretta", la quale si identifica in tutte quelle fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se formalmente riferito ad un soggetto – persona fisica o giuridica – diverso dall'Esponente Aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo.

Sulla base di quanto previsto nelle medesime Istruzioni di Vigilanza, ai fini dell'individuazione del perimetro dei **Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB**, sono presi in considerazione:

- gli Esponenti Aziendali di BNL, relativamente ai rapporti intercorrenti con la Banca;
- le società controllate dai già menzionati Esponenti Aziendali;

<sup>1</sup> Per "Entità commerciale" si intende una società o un'impresa (anche costituita in forma non societaria) che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attività previste dall'art. 2195, comma 1, del Codice Civile oppure una società o un'impresa avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.

<sup>2</sup> Per "Stretti Legami" si intende l'insieme costituito dai cc.dd. "Stretti Familiari CRD" (il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore) ed il convivente diverso da quelli rientranti nella definizione more uxorio.

<sup>3</sup> Per "Incarico" si intendono gli incarichi comunque denominati: i) presso consigli di amministrazione, consigli di sorveglianza, consigli di gestione; ii) presso collegi sindacali; iii) di direttore generale. Per le entità estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii), in base alla legge applicabile all'entità. 6 Ai sensi dell'art. 22 del TUB, si considerano indirette le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona.

<sup>4</sup> Tali entità rientrano nel perimetro solo se i benefici economici del rapporto instaurato sono percepiti in misura significativa anche dall'Esponente Aziendale o dal suo Stretto Legame. Il carattere "significativo" del rapporto di associazione professionale dipende dall'entità dei benefici economici che questi rappresentano per le risorse finanziarie dell'Esponente Aziendale o del suo Stretto Legame. La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del dichiarante.

<sup>5</sup> Per "Incarico politico" si intendono gli incarichi in qualità di: membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea, assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate. Tali entità rientrano nel perimetro solo quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca e/o del relativo Gruppo Bancario sono tali da compromettere l'indipendenza dell'Esponente Aziendale. La valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del dichiarante.

- i soggetti legati ai predetti Esponenti Aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);
- le persone fisiche e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo ai predetti Esponenti Aziendali producendo effetti nella loro sfera patrimoniale; a mero titolo esemplificativo, possono rientrare in tali casi: la società fiduciaria che ha un mandato dell'Esponente, i familiari più stretti le cui obbligazioni ricadono comunque nella sfera patrimoniale dell'Esponente (es. coniuge in comunione di beni e figli a carico).

L'individuazione dei Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB è, specialmente nelle fattispecie di obbligazione indiretta, rimessa all'apprezzamento dell'Esponente Aziendale interessato ed alla sua prudente valutazione del caso concreto, di cui è tenuto a renderne edotto il proprio Consiglio di Amministrazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari. Per loro natura, infatti, tali situazioni particolari derivano da circostanze di fatto potenzialmente non conoscibili né classificabili a priori dalla Banca.

In tali ipotesi, laddove vi sia stata una *disclosure* da parte dell'Esponente Aziendale interessato, spetta al Consiglio di Amministrazione valutare se nell'operazione prospettata ricorra o meno l'ipotesi di una obbligazione indiretta dell'Esponente Aziendale medesimo. L'accertamento va condotto con l'astensione dell'Esponente Aziendale che si presume coinvolto, nel rispetto del principio generale secondo cui l'amministratore, il quale abbia un qualche interesse all'operazione, deve astenersi dal partecipare alla relativa deliberazione (cfr. art. 2391 c.c.).

## 2 – PERIMETRO SEGNALETICO IAS 24

Per completezza di trattazione, si precisa che integrano il quadro delle disposizioni in tema di Parti Correlate, gli obblighi previsti dalla Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 ("Bilancio Bancario – Schemi e regole di Compilazione") e dal Principio Contabile IAS 24.

In particolare, la già menzionata Circolare Banca d'Italia del 22 dicembre 2005, n. 262 prevede che, all'interno del bilancio della Banca, siano oggetto di una specifica rendicontazione le informazioni relative a:

- i compensi dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche<sup>6</sup>;
- le operazioni con le Parti Correlate<sup>7</sup>, così come definite ai sensi dello IAS 24<sup>8</sup>.

La finalità è quella di assicurare che il bilancio della Banca contenga le informazioni integrative necessarie ad evidenziare la possibilità che la sua situazione patrimoniale-finanziaria ed il suo risultato economico possano essere stati influenzati dalla presenza di operazioni con tali soggetti.

Con riferimento a BNL, si considera **Parte Correlata ai sensi dello IAS 24**:

- a) una persona (o uno stretto familiare<sup>9</sup> di quella persona) se tale persona:
  - (i) ha il controllo<sup>10</sup> o il controllo congiunto<sup>11</sup> di BNL;

<sup>6</sup> Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafo 17.

<sup>7</sup> Occorre fornire le informazioni di cui allo IAS 24, paragrafi 13, 18, 18A, 19, 20, 21, 22, 23, nonché eventuali altre informazioni sui rapporti con parti correlate richieste da altri principi contabili internazionali.

<sup>8</sup> Si noti che le definizioni utilizzate dallo IAS 24 (con riferimento ad es. ai termini: "parte correlata", "controllo", "influenza notevole", "stretti familiari") non coincidono con le omonime definizioni utilizzate nelle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di soggetti collegati.

<sup>9</sup> Ai sensi dello IAS 24, si considerano familiari stretti di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con l'entità, tra cui: (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona; (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona; e (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente di quella persona.

<sup>10</sup> Ai sensi dello IAS 24, il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici dalle sue attività.

<sup>11</sup> Ai sensi dello IAS 24, il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

- (ii) ha un'influenza notevole<sup>12</sup> su BNL;
- (iii) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche di BNL o di una sua controllante;
- b) un'entità se ricorre una qualsiasi delle seguenti situazioni:
- (i) l'entità e BNL fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
  - (ii) l'entità è una collegata o una joint venture di BNL (o una collegata o una joint venture facente parte del gruppo di cui fa parte BNL) oppure BNL è una collegata o una joint venture dell'entità (o una collegata o una joint venture facente parte del gruppo di cui fa parte l'entità);
  - (iii) l'entità e BNL sono joint venture di una stessa terza controparte;
  - (iv) l'entità è una joint venture di una terza entità e BNL è una collegata della terza entità oppure BNL è una joint venture di una terza entità e l'entità è una collegata della terza entità;
  - (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti di BNL o di un'entità ad essa correlata;
  - (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
  - (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza notevole sull'entità o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità (o di una sua controllante).

Nella definizione di Parte Correlata ai sensi dello IAS 24, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata di BNL e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dallo IAS 24, sono definiti come **Dirigenti con Responsabilità Strategiche** i soggetti che *"hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità che redige il bilancio"*.

Con riferimento a BNL<sup>13</sup>, rientrano in tale definizione:

- gli Esponenti Aziendali della Banca;
- i membri permanenti del Comitato di Direzione della Banca, la cui composizione è definita dalla Carta delle Responsabilità *pro tempore* vigente.

### 3 - CENSIMENTO

#### 3 - 1 Censimento dei Soggetti Interessati e delle Parti Correlate IAS 24

La corretta gestione dell'operatività con i Soggetti Interessati presuppone il corretto censimento ed il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche ad essi relative.

A tal fine, tali soggetti vengono censiti nell'Anagrafe della Banca e contraddistinti da opportuni qualificatori atti ad individuare la tipologia di controparte, evidenziando altresì la natura del legame che intercorre tra il soggetto e la Banca nonché dei legami con i soggetti ad esso collegati.

Il censimento dei Soggetti Interessati, nonché il successivo aggiornamento delle informazioni relative al loro corredo anagrafico, viene effettuato a cura delle diverse Strutture della Banca, sulla base dei rispettivi perimetri di competenza, come definito nel Modello delle Responsabilità *pro tempore* vigente, declinato in apposita Circolare.

Le Strutture responsabili del censimento si avvalgono, per tale finalità, delle autodichiarazioni

<sup>12</sup> Ai sensi dello IAS 24, l'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

<sup>13</sup> Con riferimento alle Società del Gruppo BNL, si considerano Dirigenti con Responsabilità Strategiche tutti i rispettivi Esponenti Aziendali delle predette, in base alla composizione del gruppo tempo per tempo vigente.

rese dalle controparti stesse, nonché delle informazioni disponibili nelle proprie evidenze aziendali, nei limiti del perimetro di rispettiva competenza.

**Attenzione:**

*Sebbene non rientrino all'interno del perimetro unico dei Soggetti Interessati – non applicandosi, pertanto, agli stessi le previsioni in materia di iter deliberativi rafforzati di cui alla presente Policy – conformemente a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza in materia di bilancio (Circ. Banca d'Italia n. 262/2005) e dal Principio contabile internazionale IAS 24, BNL identifica e censisce anche le informazioni relative ai **Dirigenti con Responsabilità Strategiche** ed alle altre **Parti Correlate come definite dallo IAS 24**, ai fini della predisposizione dell'informativa di bilancio sulle operazioni con tali soggetti.*

### 3-1-1 Censimento degli Esponenti Aziendali, del Personale Più Rilevante e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche

L'iter per il censimento degli Esponenti Aziendali, del Personale Più Rilevante e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche prevede che, al momento della nomina (o all'esito del processo di identificazione annuale dei MRT), le Strutture responsabili indicate nel Modello delle Responsabilità *pro tempore* vigente, provvedano a trasmettere tempestivamente ai predetti soggetti la modulistica necessaria per raccogliere le rispettive informazioni anagrafiche nonché quelle relative ai soggetti a loro collegati. Il modulo di autodichiarazione utilizzato ai fini del censimento consente di acquisire le informazioni per poter adempiere anche alle prescrizioni normative dell'art. 136 del TUB, dell'art. 88 della CRD V e del Principio contabile internazionale IAS 24.

Per il corretto adempimento degli obblighi sanciti dalla normativa di riferimento e per un'efficiente applicazione della presente Policy, è necessario **tenere continuamente aggiornato** il Perimetro Soggettivo. A tal proposito, è responsabilità del singolo Esponente Aziendale/MRT/Dirigente con Responsabilità Strategiche comunicare tempestivamente alla Banca le circostanze sopravvenute, di cui sia a conoscenza, che possono comportare modifiche alle informazioni rilasciate mediante una precedente dichiarazione. La comunicazione della variazione può essere eseguita mediante la compilazione di un nuovo modulo di autodichiarazione, debitamente sottoscritto dall'interessato.

Fermo restando quanto sopra, con frequenza annuale, le Strutture responsabili del censimento provvedono a richiedere agli Esponenti Aziendali/MRT/Dirigenti con Responsabilità Strategiche di confermare e/o di aggiornare le informazioni che li riguardano, facendo sottoscrivere nuovamente il modulo di autodichiarazione o richiedendo formale conferma dell'invarianza delle informazioni riportate nell'ultimo modulo sottoscritto.

In ogni caso, sia in sede di prima dichiarazione che per le dichiarazioni successive, il modulo di autodichiarazione deve essere riconsegnato dal soggetto dichiarante, debitamente compilato e sottoscritto, alla Struttura responsabile del censimento, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso. In caso di mancato rispetto del termine anzidetto, le Strutture responsabili del censimento avviano l'*iter* di *escalation* definito nella normativa attuativa di rispettiva competenza.

Ricevuti i moduli di autodichiarazione debitamente compilati e firmati, le Strutture responsabili procedono, per il censimento delle informazioni raccolte nell'Anagrafe della Banca per il tramite di OPA, attribuendone anche i collegamenti previsti.

Sulla base di quanto definito nella normativa attuativa della presente Policy, inoltre, le Strutture responsabili del censimento effettuano controlli di primo livello sul corretto recepimento, all'interno dell'Anagrafe, delle informazioni raccolte tramite autodichiarazioni rese dagli Esponenti Aziendali/MRT/Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

## 4 – OPERAZIONI CON I SOGGETTI INTERESSATI

Per "**operazione**" si intende qualunque transazione con un Soggetto Interessato che comporti



assunzione di Attività di Rischio, nonché qualsiasi trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo. Si considerano comunque incluse le operazioni di fusione e di scissione.

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia prescrivono regole speciali per la gestione delle operazioni con i Soggetti Interessati, prevedendo procedimenti differenziati in funzione della rilevanza e delle caratteristiche delle operazioni medesime.

#### **4 - 1 Tipologie di operazioni**

A tal fine, le operazioni si classificano in diverse tipologie in base a:

- (A) la **rilevanza dimensionale**;
- (B) la **natura** ordinaria/non ordinaria.

Detta classificazione determina l'applicazione modulata o la disapplicazione totale o parziale, a seconda dei casi, delle procedure deliberative e di segnalazione descritte nella presente Policy.

#### **4 - 2 Classificazione per rilevanza dimensionale**

Sulla base della rilevanza dimensionale, le operazioni possono suddividersi in:

- Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- Operazioni di Minore Rilevanza;
- Operazioni di Importo Esiguo (o, più semplicemente, Esiguo).

**“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: rientrano in tale categoria le operazioni in cui almeno uno degli Indici di Rilevanza<sup>14</sup> – applicabili a seconda della specifica operazione – sia superiore alla soglia del 5% dei Fondi Propri consolidati (ex Patrimonio di Vigilanza consolidato) del Gruppo BNL<sup>15</sup>. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata secondo le modalità stabilite per il calcolo dell’“Indice di rilevanza dell’attivo”<sup>16</sup>. In caso di operazioni aventi caratteristiche tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso di un esercizio, con lo stesso Soggetto Interessato, il loro valore viene cumulato ai fini del calcolo della già menzionata detta soglia di rilevanza.

**“Operazioni di Minore Rilevanza”**: rientrano in tale categoria le operazioni diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

**“Operazioni di Importo Esiguo”**: rientrano in tale categoria le operazioni il cui controvalore non eccede Euro 1.000.000 (o l'equivalente valore espresso in diversa moneta).

Se le **condizioni economiche** dell'operazione sono **determinate**, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte;

<sup>14</sup> ai fini della presente policy si definiscono i seguenti indici di Rilevanza:

- **Indice di Rilevanza del Controvalore** dato dal rapporto tra il Controvalore dell'Operazione e i Fondi Propri Consolidati;
- **Indice di Rilevanza dell'Attivo** dato dal rapporto tra il Totale Attivo dell'Entità Oggetto dell'Operazione e il Totale Attivo della Banca

<sup>15</sup> In caso di interventi normativi che modifichino, in tutto o in parte, gli Indici di Rilevanza o la relativa soglia di riferimento, dette modifiche si intenderanno automaticamente incorporate nella presente normativa

<sup>16</sup> Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il Totale Attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipata), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato alla data dell'operazione in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento, l'importo massimo erogabile;
- per le operazioni di concessione di garanzie, l'importo nominale massimo delle garanzie.
- per le operazioni di raccolta bancaria, l'ammontare complessivo degli interessi da riconoscere alla controparte;
- per le cessioni a titolo gratuito, il valore dei beni o servizi oggetto dell'atto;

In caso di singole operazioni (al di fuori del processo di *annual review* e con fidi in validità), si considera l'importo dell'operazione.

In caso di operazioni di *annual review* o di concessione in concomitanza con l'*annual review*, si considera il cumulo degli affidamenti secondo le regole ordinarie.

Se le **condizioni economiche** dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze **non ancora note**, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

#### 4 - 3 Classificazione per natura

Sulla base della natura, le Operazioni possono suddividersi in:

- Operazioni Ordinarie;
- Operazioni Non Ordinarie.

##### 4-3-1 Operazioni Ordinarie

Si definiscono tali tutte le Operazioni di Minore Rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della Banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Con riguardo a BNL, sulla base di tali criteri, al fine di semplificare i processi deliberativi, sono da ritenersi Operazioni Ordinarie – in via meramente esemplificativa e non esaustiva – quelle che, ferme restando la "Minore Rilevanza" sotto il profilo dimensionale e l'applicazione di condizioni di mercato o standard, appartengono alle seguenti fattispecie:

- i) i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli Esponenti Aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti;
- ii) operazioni rientranti nel ciclo passivo della Banca<sup>17</sup> (es. le forniture di beni mobili e servizi, l'acquisto e le locazioni passive di immobili a fini strumentali);
- iii) operazioni creditizie concluse a condizioni di mercato o standard<sup>18</sup>;
- iv) operazioni con Dipendenti, qualora si tratti di operazioni cui tali soggetti hanno diritto per la loro qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti per i dipendenti stessi.

Qualora vi siano dubbi circa la qualificazione di una determinata operazione come "ordinaria", nella valutazione occorre tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività
- oggettività delle condizioni
- semplicità dello schema economico-contrattuale
- contenuta rilevanza quantitativa
- tipologia di controparte<sup>19</sup>.

##### 4-3-2 Operazioni Non Ordinarie

<sup>17</sup> Fatti salvi i disposti delle normative interne che prevedono specifici vincoli in materia di operazioni personali e in materia di *market abuse* a determinate categorie di soggetti (i.e. Soggetto Rilevante, Insider).

<sup>18</sup> Sono escluse le operazioni concluse con un Soggetto rilevante ai sensi dell'art. 136 TUB.

<sup>19</sup> Sul punto, si veda anche – per quanto occorrer possa – la Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24-09-2010, avente ad oggetto: "Indicazioni e orientamenti per l'applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato".

Si definiscono tali tutte le Operazioni di Minore Rilevanza, diverse dalle Operazioni Ordinarie. Rientrano in tale categoria, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di trasferimento di asset (trasferimento di affidamenti verso controparti terze), le operazioni relative al ciclo attivo (sottoscrizione e rinnovi di accordi di promozione e collocamento, vendita e locazione attiva di immobili non ad uso strumentale), le operazioni di finanzia strutturata, le operazioni di natura straordinaria (es. le operazioni societarie), le sponsorizzazioni e i contributi.

#### **4 - 4 Esenzioni: Operazioni escluse**

La disciplina sulle operazioni con i Soggetti Interessati è caratterizzata da un regime di esenzioni dagli adempimenti di istruttoria, deliberazione e informativa agli Organi descritte nei successivi capitoli.

In particolare, sono espressamente esentate dall'applicazione delle previsioni della presente Policy le seguenti operazioni:

- le operazioni effettuate tra società del Gruppo BNL, quando tra di esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli Esponenti Aziendali, se conformi alle Disposizioni di Vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di "collateral" poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla BCE o dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate da BNL per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla BCE o dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo BNL.

#### **4 - 5 Operazioni con Soggetti rilevanti ex art 136 TUB**

Fermo quanto previsto nei paragrafi che precedono, laddove il Soggetto Interessato sia anche un Soggetto rilevante ai sensi dell'art. 136 TUB, occorre tener conto anche delle specifiche disposizioni dettate per tale ultima categoria soggettiva.

Le disposizioni dell'art. 136 TUB si applicano alle **obbligazioni di qualsiasi natura ed ai contratti di compravendita** intercorrenti tra la Banca ed un suo Esponente (o un altro Soggetto rilevante ai sensi del medesimo articolo 136 TUB ad esso riconducibile secondo quanto previsto al precedente paragrafo 1.4). In ottemperanza alle Istruzioni di Vigilanza (Circ. Banca d'Italia n. 229/1999), rilevano, in particolare, i seguenti rapporti:

- gli atti di compravendita;
- le obbligazioni di qualsiasi natura, finanziarie e non finanziarie, ivi compresi gli incarichi professionali affidati;
- le operazioni e i servizi che comportano erogazione di credito o concessione di garanzie;
- le operazioni non comportanti erogazione di credito regolate a condizioni diverse da quelle standard in uso per la clientela o i dipendenti.

Per quanto riguarda i **rapporti in essere**, la procedura deliberativa aggravata prevista dall'art. 136 TUB, trova applicazione per le "obbligazioni a scadenza indeterminata", ovvero nelle ipotesi in cui siano "mutate le condizioni dell'operazione" (tassi, valute, spese, commissioni, ecc.) anche nei seguenti casi:

- a) finanziamenti accordati ad un soggetto prima che lo stesso diventasse Esponente della Banca;
- b) obbligazioni assunte da Esponenti di banche partecipanti ad un procedimento di fusione, nel caso di permanenza degli Esponenti medesimi presso gli organi collegiali della nuova banca.

In base alle indicazioni fornite dalla Banca d'Italia sono, invece, considerati **esenti** dalle disposizioni di cui all'art. 136 TUB i seguenti rapporti:

- ogni rapporto contrattuale "non comportante erogazione di credito" (quali le operazioni di

raccolta del risparmio, la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi, pronti contro termine, apertura di depositi) purché preveda condizioni standardizzate in uso per la clientela o per i dipendenti;

- nell’ipotesi in cui gli Esponenti siano anche “dipendenti” di Società del Gruppo, ogni rapporto contrattuale, “comportante o meno l’erogazione del credito”, che spetti all’Esponente in qualità di dipendente, nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi;
- le obbligazioni connesse ad operazioni di “compravendita di valuta e valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati, regolate alle condizioni standardizzate effettuate alla clientela e ai dipendenti”, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita.

## 5 – LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO

### 5 - 1 Definizione dei limiti prudenziali

Le operazioni che comportano assunzione di Attività di Rischio nei confronti di Soggetti Collegati devono essere concluse nel rispetto dei limiti prudenziali previsti dalla Disposizioni di Vigilanza Banca d’Italia.

Sono da intendersi **Attività di Rischio** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni<sup>20</sup>.

Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito<sup>21</sup> e si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell’ambito della richiamata disciplina sulle grandi esposizioni<sup>22</sup>.

I suddetti limiti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di Parti Correlate, soprattutto per tener conto dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono percentualmente rapportati ai Fondi Propri consolidati come riportato nella tavola che segue, che rappresenta le diverse situazioni che si possono verificare nel Gruppo BNL.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ogni singola banca può assumere Attività di Rischio nei confronti di un Soggetto Collegato entro il limite del 20% dei Fondi Propri individuali.

	Esponenti Aziendali	BNP Paribas (esclusi gli intermediari vigilati)	Partecipanti non di controllo (*) di società del Gruppo Vigilato (escluse società partecipate al 100%)		Società Controllate	
			Finanziari	Non Finanziari	Finanziari	Non Finanziari
<b>Limite Consolidato</b>	5%	7,50%	10%	7,50%	20%	15%
<b>Limite Individuale</b>	20%					

(\*) o anche in grado di esercitare influenza notevole

- partecipanti diversi dal partecipante di controllo o in grado di esercitare influenza notevole o
- soggetti in grado di nominare uno o più componenti del CdA o del Collegio Sindacale delle società del Gruppo Vigilato

Le soglie sopra riportate sono rese note, a cura di FA&R nella specifica sezione Intranet Aziendale.

### Attenzione:

<sup>20</sup> Cfr. Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, Circolare Banca d’Italia n. 285/2013, Cap. 10, Sez. III, Esercizio delle discrezionalità nazionali.

<sup>21</sup> Anche in presenza di tecniche di attenuazione dei rischi, il principio di sostituzione opera esclusivamente per il calcolo degli importi e non per l’imputazione soggettiva delle esposizioni (in altre parole, le attività sono sempre riferite ai soggetti collegati e non ai fornitori di protezione).

<sup>22</sup> Cfr. “Disposizioni di Vigilanza per le banche” (Circ. n. 285/2013), Parte III, Cap. 1), Sezione II.

*Sono escluse dal calcolo dei limiti le attività di rischio connesse con operazioni tra società appartenenti a un medesimo Gruppo BNL ovvero tra la BNL (soggetta a vigilanza consolidata in un altro Stato membro dell'UE) e l'impresa madre BNPP, le banche e gli altri intermediari vigilati controllati da BNPP, in quanto in tali casi la ponderazione è pari a 0 (zero); tali operazioni, pertanto, saranno soggette agli iter deliberativi descritti nel Capitolo 6, senza peraltro essere assoggettate al controllo dei limiti prudenziali. Non si considerano operazioni con soggetti collegati quelle effettuate tra componenti di un Gruppo Bancario BNL quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto. Pertanto non sono soggette né ad iter deliberativi rafforzati né al controllo dei limiti prudenziali.*

**Attenzione:**

*Sono escluse dal calcolo dei limiti prudenziali le partecipazioni detenute in imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa in cui la Banca o il Gruppo BNL abbiano un investimento significativo, per le quali l'Autorità di Vigilanza ha autorizzato la non deduzione dai Fondi Propri in queste imprese (in quanto parte di un conglomerato finanziario) e quelle non assoggettate alla deduzione dal Regolamento CRR.*

È dovere delle Strutture proponenti le operazioni con i Soggetti Collegati, appurarne, nel caso di operazioni che comportino assunzione di Attività di Rischio, già nella fase istruttoria, la **fattibilità rispetto ai limiti prudenziali** a livello individuale come sopra definiti, sulla base delle informazioni disponibili. Espressa menzione del verificarsi di tale condizione deve essere fatta nella delibera dell'operazione, indipendentemente dall'iter deliberativo da seguire.

La verifica del rispetto dei suddetti limiti, sia a livello individuale per BNL sia a livello consolidato per il Gruppo BNL, costituisce, per le Operazioni Creditizie della Banca, **elemento essenziale della risk opinion**.

Per le Operazioni Creditizie delle Società del Gruppo BNL, analoga verifica, su base individuale, deve essere effettuata presso la Società proponente, mentre, su base consolidata, deve essere effettuata dalla Direzione Rischi, che rilascia espresso parere alla società del Gruppo BNL.

Ai fini del corretto calcolo dei limiti prudenziali si applica la logica dei grandi rischi facendo riferimento alle elaborazioni predisposte per produrre la segnalazione delle Grandi Esposizioni, applicando le regole operative che sono esplicitate nella normativa specifica unicamente alle attività di verifica dei limiti espositivi.

Per le Operazioni Non Creditizie di BNL, la verifica del rispetto dei limiti, sia a livello individuale per BNL sia a livello consolidato per il Gruppo, viene effettuata da FA&R I criteri da adottare per il calcolo delle soglie di rilevanza per le operazioni di rinnovo/revisione di finanziamenti/operazioni di ciclo passivo (tenuto conto anche delle diverse forme tecniche di fido), che garantiscano coerenza tra la classificazione dell'operazione in sede di iter deliberativo e in sede di segnalazione di vigilanza, sono definite come il cumulo delle esposizioni totali deliberate (delibera complessiva) sul Soggetto Collegato.

**Attenzione:**

*Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la controparte ha assunto la qualifica di Soggetto Collegato successivamente all'apertura di un rapporto) si verifichi il superamento di un limite, le Attività di Rischio nei confronti del Soggetto Collegato devono essere ricondotte all'interno dei limiti espositivi nel più breve tempo possibile.*

A tal fine BNL predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal CdA, previo parere del CS (Collegio Sindacale - per il seguito CS)<sup>23</sup>.

Il piano di rientro deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fin quando le Attività di Rischio non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo previsto dalla normativa di vigilanza

<sup>23</sup> Nel caso in cui nell'operazione sia coinvolta una Società del Gruppo BNL, il piano di azione viene condiviso con la stessa.

prudenziale.

In ogni caso, BNL valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi) se rilevanti per l'operatività aziendale nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

**Attenzione:**

*I limiti prudenziali vengono verificati considerando gli affidamenti in essere e proposti a livello di Soggetto Collegato, escludendo, qualora presenti:*

- a) *le società controllate in modo totalitario da BNL;*
- b) *le società del Gruppo che siano Intermediari Vigilati.*

**5 - 2 Determinazione del livello di propensione al rischio**

In linea con i principi illustrati relativamente all'applicazione dei limiti prudenziali nei confronti dell'aggregato Soggetto Collegato, il *Regulator* ha altresì previsto che la Banca stabilisca il limite massimo di rischio che è disposta ad assumere nei confronti di tutti i Soggetti Collegati, complessivamente intesi.

In particolare, le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia prevedono che le banche debbano stabilire *"livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario. La propensione al rischio è definita anche in termini di **misura massima** delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta **accettabile** in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la **totalità** dei soggetti collegati."*

In ottemperanza a quanto sopra, e sempre nel rispetto dei limiti prudenziali indicati per il singolo aggregato, la Banca stabilisce di fissare la misura del proprio *risk appetite* nei confronti della totalità dei Soggetti Collegati nel 20% dei Fondi Propri consolidati.

Con cadenza trimestrale, **RA-RCCM-RISK CREDIT SURVEILLANCE** riceve da FA&R il file riepilogativo di tutte le operazioni e del rapporto delle stesse con i Fondi Propri. Il file riporta, altresì, il dato relativo ai Fondi Propri aggiornati.

Come descritto nel precedente paragrafo (5-1), le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito e si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell'ambito della richiamata disciplina sulle grandi esposizioni.

**RA-RCCM-RISK CREDIT SURVEILLANCE**, in base ai dati forniti nel file FA&R, effettua un controllo<sup>24</sup> sulle posizioni elencate, al fine di verificare il mancato superamento dei limiti stabiliti, sia a livello di singolo aggregato che a livello complessivo.

Qualora dovesse riscontrare che, per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la controparte ha assunto la qualifica di Soggetto Collegato successivamente all'apertura di un rapporto) si verifichi il superamento del limite indicato, Surveillance **RA-RCCM-RISK CREDIT SURVEILLANCE** interessa immediatamente FA-FAR-LRR e il Mercato / i Mercati di competenza, affinché si attivino per la predisposizione di un piano di rientro approvato dal CdA, previo parere del CS. Anche tale piano, come quello previsto *supra*, paragrafo (5-1), deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali, e sino alla sua realizzazione l'eccedenza contribuirà al calcolo del requisito patrimoniale complessivo previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

**Attenzione:**

<sup>24</sup> Il perimetro del controllo è definito in base al Piano Operativo dei Controlli (POC) della Risk Area.

*l'attività di riconduzione all'interno dei limiti deve essere conclusa entro 45 giorni dal superamento di tali limiti.*

Infine, anche nel caso del superamento del limite complessivo, BNL valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi) se rilevanti per l'operatività aziendale nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Trimestralmente, FA&R informa il CdA circa il rispetto dei limiti prudenziali con riferimento alla totalità dei Soggetti Collegati.

## 6 - ITER DELIBERATIVI

Per la conclusione di operazioni con Soggetti Interessati è prevista l'adozione di **iter deliberativi diversificati** in funzione della tipologia di operazione.

Al fine di adottare il corretto iter per la realizzazione delle operazioni di cui trattasi, le Strutture della Banca proponenti devono, **preliminarmente verificare**:

- A) se la controparte sia un Soggetto Interessato e, in particolare, se sia un Soggetto rilevante ai sensi dell'art. 136 del TUB;
- B) se l'operazione rientri nel Perimetro Oggettivo di cui alla presente Policy e, in particolare, se sia un'operazione rilevante ai sensi dell'art. 136 del TUB.
- C) risulta, inoltre, necessario verificare se l'operazione comporta Attività di Rischio e, in tal caso, se sono rispettati i limiti prudenziali indicati nel Capitolo 5.

Dopo aver verificato che l'operazione oggetto di analisi rientra nel perimetro di applicazione della presente Policy, devono essere dettagliatamente esaminate le caratteristiche e le condizioni di ciascuna operazione.

A tal fine, le Strutture della Banca che curano l'istruttoria e la proposta dell'operazione, individuano la tipologia dell'operazione in questione, verificandone:

- la **rilevanza dimensionale**, ovvero se trattasi di operazione di Maggiore Rilevanza, di Minore Rilevanza o Esigua;
- la **natura**, ovvero se trattasi di operazione di Ordinaria o Non Ordinaria.

### **Attenzione:**

*Qualora la controparte dell'operazione sia un Soggetto rilevante ai sensi dell'art. 136 TUB, la delibera è sempre di competenza del CdA, che l'assume all'unanimità dei presenti con l'astensione dal voto dell'Esponente Aziendale interessato e con l'approvazione di tutti i componenti del CS, fermi restando gli ulteriori adempimenti prescritti ai sensi dei paragrafi che seguono.*

La corretta individuazione della tipologia di operazione, tra quelle sopra evidenziate, consente di **indirizzare** la stessa **verso l'iter deliberativo idoneo** tra quelli di seguito declinati, ferme restando tutte le altre regole di processo stabilite dalla regolamentazione interna non confliggenti con quelle di seguito descritte e le attribuzioni di esclusiva competenza del CdA, previste dall'art. 18 dello Statuto della Banca<sup>25</sup>.

**Ai fini della verifica del corretto organo deliberante, si seguono le ordinarie regole previste dal Testo Unico Deleghe Creditizie, tenendo però presenti:**

<sup>25</sup> In particolare, sono di esclusiva competenza del CdA le delibere riguardanti:

- l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo Bancario;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, di importo superiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società, determinata dal Consiglio di Amministrazione;
- l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ. e le scissioni nei casi previsti dall'art. 2506-ter, quinto comma, del cod. civ.

- i) il limite minimo previsto per i Soggetti Interessati (i.e. delibera minima a livello di Direzione Generale);
- ii) le eccezioni di competenza ai sensi dell'art. 136 TUB;
- iii) gli iter speciali eventualmente derivanti dalla tipologia di operazione posta in essere (Maggiore Rilevanza; Minore Rilevanza – Ordinarie / Non Ordinarie; Esigue).

La struttura proponente dell'operazione ha cura di **attestare lo svolgimento delle verifiche** sopra indicate nell'ambito di un apposito documento informativo, secondo quanto previsto dalla normativa attuativa alla presente Policy.

**Attenzione:**

*Nel caso di operazioni con società collegate è sempre necessario acquisire in via preventiva il parere fiscale per il Transfer Pricing se la società collegata non è residente in Italia e per l'IVA negli altri casi. A tal fine, si segnala che il necessario contributo da parte della FA - TAX deve essere riportato nella parte descrittiva dell'operazione.*

**Attenzione:**

*Qualora la controparte dell'operazione sia entrata a far parte del Perimetro Soggettivo successivamente all'apertura di un rapporto, non appena si viene a conoscenza di tale evento, occorre attivare tempestivamente la procedura deliberativa prevista dalla presente Policy. Inoltre, qualora nel corso dell'ordinario processo istruttorio e/o valutativo dell'operazione, in base ad indici fattuali ed alle informazioni in possesso della Banca, si possa ragionevolmente presumere l'esistenza di legami con un Soggetto Interessato non identificato in precedenza come tale, occorrerà attivare la procedura rafforzata prevista dalla presente Policy, informandone la competente Struttura responsabile del censimento al fine del relativo aggiornamento delle informazioni presenti nei sistemi della Banca.*

**Attenzione:**

*La qualifica di Material Risk Taker, ai fini deliberativi di cui al presente paragrafo, decorre dalla data in cui la qualifica stessa è formalmente comunicata al Soggetto Interessato dalla Struttura della Banca competente.*

## **6- 1 Operazioni di Maggiore Rilevanza**

Per tali Operazioni si applica il seguente iter deliberativo:

### **Fase pre-deliberativa**

**Il CCIR-AI viene informato nella fase di trattativa e nell'istruttoria.**

A tal fine, la Struttura proponente incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria è tenuta, fin dalle fasi di avvio dell'operazione, ad inviare, per il tramite della LA-Organismi Sociali (per il seguito LA), un flusso informativo completo e tempestivo al CCIR-AI, inserendo in copia conoscenza l'Amministratore Delegato.

Il CCIR-AI ha facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni alla Struttura incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, informando per conoscenza l'Amministratore Delegato.

Al termine dell'istruttoria, **la Struttura proponente invia al CCIR-AI**, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite della LA, **la proposta per il CdA** contenente un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione sulla proposta fornisce motivazioni in merito a: l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;

le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione.

La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di 10 giorni lavorativi) rispetto alla riunione del CCIR-AI fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine, la Struttura proponente l'operazione si coordina con la LA.

Il CCIR-AI rappresenta eventualmente le lacune o inadeguatezze riscontrate all'Amministratore Delegato e al CdA.

#### Fase deliberativa

Il CCIR-AI esprime al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di BNL al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.

In caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi del CCIR-AI, è richiesto un parere preventivo al CS (al quale va resa congrua informativa sull'operazione), non vincolante nel caso in cui la controparte dell'operazione non sia un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB.

#### **La delibera è di competenza del CdA.**

Nel caso in cui la controparte dell'operazione sia un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB, la delibera deve essere assunta dal CdA all'unanimità dei presenti con l'astensione dal voto dell'Esponente Aziendale interessato e con l'approvazione di tutti i componenti del CS. Nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, LA cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti. Nell'eventualità in cui il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB sia un sindaco, lo stesso deve astenersi dal voto sulla deliberazione.

La delibera deve fornire, se del caso, analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta in difformità dei pareri del CCIR-AI e/o del CS, fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate.

La delibera deve fornire adeguata motivazione in merito a:

l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;

le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.

#### Fase post-deliberativa

Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCIR-AI e/o del CS, sono singolarmente comunicate al CS non appena deliberate.

Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCIR-AI e/o del CS sono portate, annualmente, a conoscenza dell'Assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio.

Il CCIR-AI, nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate, può avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine il CCIR-AI propone al CdA l'attribuzione di un *plafond* annuale.

Gli esperti indipendenti scelti dal CCIR-AI possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assiste sia la Banca sia il CCIR-AI.

In coerenza con quanto previsto nello Statuto della Banca, nei **casi di urgenza** – laddove la controparte non sia un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB – la fase pre-deliberativa e la fase deliberativa di cui sopra possono essere disapplicate; in tali ipotesi, la **competenza deliberativa è del Presidente su proposta ed in unione con l'Amministratore Delegato**.

A tal fine, la proposta illustrativa dell'operazione deve comprovare e motivare le ragioni dell'urgenza stessa, le quali devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima del compimento dell'operazione ne deve essere data comunicazione al CS ed al CCIR-AI che valutano la sussistenza dei requisiti di urgenza e, ove non li ritengano rispettati, forniscono pronta informativa al CdA e, alla prima occasione utile, all'Assemblea<sup>26</sup>.

## **6 - 2 Operazioni di Minore Rilevanza**

### **6-2-1. Operazioni Ordinarie (comprese le Operazioni Esigue)**

<sup>26</sup> Nei casi di urgenza deve essere sempre compilato, ad integrazione della documentazione, il Format *Proposta di delibera* disponibile nella Intranet aziendale come indicato in apposita normativa interna

Per tali Operazioni si applica il seguente *iter* deliberativo:

Fase pre-deliberativa
Non sono previste specifiche disposizioni.
Fase deliberativa
<p>La <b>delibera è di competenza dell'organo aziendale deputato sulla base dell'ordinario sistema di deleghe interne.</b></p> <p>Tuttavia BNL, in via cautelativa, ha previsto che, <b>in caso di Operazioni Creditizie, la delibera è di competenza delle Strutture di Direzione Centrale</b>, fermo restando quanto previsto nelle ordinarie disposizioni interne per la fase pre-deliberativa.</p> <p>La delibera deve in ogni caso contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione.</p> <p>Nel caso in cui la controparte dell'operazione sia un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB, la delibera deve essere assunta dal CdA all'unanimità dei presenti con l'astensione dal voto dell'Esponente Aziendale interessato e con l'approvazione di tutti i componenti del CS. Nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, LA cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti. Nell'eventualità in cui il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB sia un sindaco, lo stesso deve astenersi dal voto sulla deliberazione. Tale iter rafforzato è escluso (e, pertanto, ricondotto al processo di concessione ordinario) quando trattasi di operazioni cui tali Soggetti hanno diritto per la loro qualità di dipendenti.</p>
Fase post-deliberativa
<p>FA&amp;R fornisce annualmente, per il tramite della LA, al CCIR ed al CdA un'informativa, aggregata, sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche.</p> <p>Il CCIR può fornire pareri e/o indicazioni all'organo deliberante e all'Amministratore Delegato ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.</p> <p>La normativa attuativa della presente Policy disciplina le procedure per l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo ed i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.</p>

### 6-2-2. Operazioni Non Ordinarie Esigie

Per tali Operazioni si applica il seguente *iter* deliberativo:

Fase pre-deliberativa
Non sono previste specifiche disposizioni.
Fase deliberativa
<p>Non sono previste specifiche disposizioni.</p> <p>Tuttavia, BNL, in via cautelativa, ha previsto che:</p> <p>in caso di <b>Operazioni Creditizie, la delibera è di competenza delle Strutture di Direzione Centrale</b>, fermo restando quanto previsto nelle ordinarie disposizioni interne per la fase pre-deliberativa;</p> <p>in caso di <b>Operazioni di sponsorizzazione, contributi e liberalità, la delibera è di competenza del CdA;</b></p> <p>in caso di <b>Operazioni di finanza straordinaria, la delibera è di competenza dell'Amministratore Delegato.</b></p> <p>Nel caso in cui la controparte dell'operazione sia un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB, la delibera deve essere assunta dal CdA all'unanimità dei presenti con l'astensione dal voto dell'Esponente Aziendale interessato e con l'approvazione di tutti i componenti del CS. Nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, LA cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti. Nell'eventualità in cui il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB sia un sindaco, lo stesso deve astenersi dal voto sulla deliberazione.</p>
Fase post deliberativa

FA&R fornisce trimestralmente e per il tramite della LA al CCIR, al CdA ed al CS un'informativa, aggregata, sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche.

### 6-2-3. Operazioni Non Ordinarie Non Esigue

Per tali Operazioni si applica il seguente *iter* deliberativo:

Fase pre-deliberativa
<p>La Struttura proponente l'operazione, al termine dell'istruttoria, <b>invia al CCIR</b>, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite della LA, la <b>proposta per il CdA</b> contenente un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti).</p> <p>La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione sulla proposta fornisce motivazioni in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;</li><li>le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione.</li></ul> <p>La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di 10 giorni lavorativi) rispetto alla riunione del CCIR fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine, la Struttura proponente l'operazione si coordina con la LA.</p> <p>Il CCIR rappresenta eventualmente, le lacune o le inadeguatezze riscontrate all'Amministratore Delegato ed al CdA.</p>
Fase deliberativa
<p>Il CCIR esprime al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di BNL al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione.</p> <p>La <b>delibera è di competenza del CdA</b>.</p> <p>In caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi del CCIR, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate.</p> <p>Nel caso in cui la controparte dell'operazione sia un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB, la delibera deve essere assunta dal CdA all'unanimità dei presenti con l'astensione dal voto dell'Esponente Aziendale interessato e con l'approvazione di tutti i componenti del CS. Nel caso in cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, LA cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti. Nell'eventualità in cui il Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB sia un sindaco, lo stesso deve astenersi dal voto sulla deliberazione.</p> <p>La delibera fornisce adeguata motivazione in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;</li><li>le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.</li></ul>
Fase post deliberativa
<p>Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCIR sono singolarmente comunicate al CS non appena deliberate.</p>

Il CCIR, nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate, può avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine, il CCIR propone al CdA l'attribuzione di un *plafond* annuale.

Gli esperti indipendenti scelti dal CCIR possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assiste sia la Banca sia il CCIR.

In coerenza con quanto previsto nello Statuto della Banca, nei **casi di urgenza** – laddove la controparte non sia un Soggetto Rilevante ai sensi dell'Art. 136 TUB – la fase pre-deliberativa

e la fase deliberativa di cui sopra possono essere disapplicate; in tali ipotesi, la **competenza deliberativa è del Presidente su proposta ed in unione con l'Amministratore Delegato**.

A tal fine la proposta illustrativa dell'operazione deve comprovare e motivare le ragioni dell'urgenza stessa le quali devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima del compimento dell'operazione ne deve essere data comunicazione al CS ed al CCIR che valutano la sussistenza dei requisiti di urgenza e, ove non li ritengano rispettati, forniscono pronta informativa al CdA e, alla prima occasione utile, all'Assemblea<sup>27</sup>.

### **6 - 3 Operazioni con Società del Gruppo BNL**

Nel caso di operazioni, anche di Maggiore Rilevanza, con Società appartenenti al Gruppo BNL o con società sottoposte ad Influenza Notevole, si applicano le stesse regole previste per le Operazioni Ordinarie, qualora nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri Soggetti Collegati.

Il verificarsi di quest'ultima condizione deve essere obbligatoriamente menzionato nella delibera.

Gli organi aziendali deliberanti predispongono appositi flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli Amministratori Indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### **Attenzione:**

*Fanno eccezione a quanto sopra riportato, le operazioni tra società del Gruppo BNL quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario (anche congiunto), operazioni che – ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza – sono del tutto escluse dalle regole procedurali di cui alla presente Policy.*

## **7 - ADEMPIMENTI RIGUARDANTI I PRESTITI CONCESSI AI SOGGETTI RILEVANTI AI FINI DELL'ART. 88 DELLA CRD V**

L'art. 88, par. 1, capoversi 4 e 5 della CRD V, prevedono che *"i dati relativi ai prestiti concessi ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate siano adeguatamente documentati e messi a disposizione delle autorità competenti su richiesta"*. A tal fine, per:

- **membri dell'organo di gestione** si intendono i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo<sup>28</sup>;
- **Parte Correlata ai sensi dell'art. 88 della CRD V** si intende:
  - a) il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un membro dell'organo di gestione (c.d. "Stretto Familiare CRD");
  - b) un'entità commerciale nella quale un membro dell'organo di gestione o un suo stretto familiare di cui alla lettera a):
    - (i) detiene una partecipazione qualificata uguale o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto di tale entità, o sulla quale tali persone possono esercitare un'influenza significativa;
    - (ii) occupa posizioni dirigenziali o è membro dell'organo di gestione.

In presenza di specifiche richieste dell'Autorità di Vigilanza, i dati e la documentazione relativi ai prestiti concessi ai soggetti sopra indicati dovranno essere resi disponibili – anche sulla base delle informazioni fornite dai componenti dell'organo di gestione in merito ai soggetti ad essi riconducibili – dalla Direzione Rischi in modo da poterne fornire evidenza con tempestività.

Per completezza di trattazione, si rappresenta che gli Orientamenti EBA sulla *governance* interna (EBA/GL/2021/05, aggiornati al 2 luglio 2021) forniscono indicazioni di maggior dettaglio circa la tipologia di dati che possono essere richiesti dall'Autorità di Vigilanza in

<sup>27</sup> Nei casi di urgenza deve essere sempre compilato, ad integrazione della documentazione, il Format Proposta di delibera disponibile nella Intranet aziendale come indicato in apposita normativa interna

<sup>28</sup> Tale definizione coincide con quella di Esponente Aziendale.

relazione a quanto sopra<sup>29</sup>.

## **8 - OPERAZIONI CHE DIANO LUOGO A PERDITE, PASSAGGI A SOFFERENZA, ACCORDI TRANSATTIVI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI**

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia prevedono che le procedure interne della Banca identifichino i presidi da applicare alle operazioni già concluse che, successivamente, diano luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali.

Pertanto, al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte relativamente alle sopra citate operazioni, è prevista, in ogni caso, la competenza deliberativa esclusiva del CdA, previo parere non vincolante del CCIR (se l'Operazione è di Minore Rilevanza) o del CCIR-AI (se l'Operazione è di Maggiore Rilevanza), secondo quanto previsto nella normativa attuativa della presente Policy.

## **9 - ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO BNL**

Al fine di assicurare il rispetto del limite prudenziale per le Attività di Rischio su base consolidata, le Società del Gruppo BNL hanno l'obbligo - nel caso di operazioni con una controparte rientrante nel Perimetro Soggettivo - di acquisire il parere preventivo della Banca a concludere l'operazione e di fornire alla stessa BNL, con le modalità e le tempistiche previste nella normativa attuativa delle presente Policy, le informazioni relative alle esposizioni su Attività di Rischio verso i soggetti rientranti nel Perimetro Soggettivo.

## **10 - DELIBERE QUADRO**

La Banca può adottare delibere quadro che regolino specifiche categorie di operazioni tra loro omogenee e sufficientemente determinate.

Le delibere quadro non devono avere efficacia superiore ad un anno e devono riportare il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, cumulativamente considerate, nonché tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni a cui fanno riferimento.

L'adozione delle delibere quadro deve essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative ed informative stabilite dalla presente Policy, a seconda della tipologia e del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono soggette alle regole speciali previste dalla presente Policy.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione, si applicano, pertanto, le regole stabilite per ciascuna tipologia di operazione rilevante ai fini della presente Policy.

Le delibere quadro sono proposte dalle diverse Strutture della Banca, ciascuna per le operazioni di propria competenza. Le stesse Strutture curano il monitoraggio dell'attuazione delle delibere quadro, con particolare riferimento al rispetto dell'ammontare massimo prefissato, e predispongono in autonomia le informative necessarie per la reportistica trimestrale al CCIR, al CS ed al CdA.

## **11 - PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO**

La valutazione e la gestione dei rischi verso i componenti del Perimetro Soggettivo e l'effettiva applicazione delle politiche interne, sono garantite all'interno della Banca, anche nel suo ruolo di Capogruppo, dai diversi presidi come specificato nel Modello delle Responsabilità *pro*

<sup>29</sup> Cfr. par. 12.2 degli Orientamenti EBA sulla *governance* interna ("Documentazione dei prestiti ai membri dell'organo di gestione e alle loro parti correlate e informazioni supplementari").

*tempore* vigente, declinato in apposita Circolare.

I controlli sviluppati dalla prima e seconda linea di difesa sono definiti, come descritto nella normativa attuativa della presente Policy, nei diversi processi inerenti all'intero sistema di gestione dell'operatività con i componenti del Perimetro Soggettivo, con riferimento, in particolare, alla gestione dell'Archivio anagrafico, ai processi deliberativi, all'utilizzo delle delibere quadro ed all'attività di monitoraggio interno ed esterno.

## **12 - MISURE DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE**

Ferme restando le regole definite per i Soggetti Interessati, l'opportunità di presidiare in termini più generali il rischio di conflitti di interesse personali che possano compromettere la correttezza di operazioni realizzate dalla Banca e dalle Società del Gruppo, anche quando tali interessi si riferiscano ad un novero più ampio di esponenti, dipendenti e collaboratori aziendali non rientranti nella definizione di Soggetti Interessati, rende necessario applicare agli Esponenti Aziendali e a tutto il personale e collaboratori aziendali delle società del Gruppo alcune norme sostanziali di "trasparenza e astensione" nella gestione di ogni attività aziendale che possa dare luogo a situazioni di conflitto di interessi personali.

Pertanto, conformemente a quanto definito nel Codice di Condotta del Gruppo BNP Paribas, tutti gli Esponenti Aziendali, i dipendenti e collaboratori aziendali nell'esercizio delle rispettive funzioni devono astenersi dall'assumere decisioni e dallo svolgere attività contrarie a, o in conflitto con, gli interessi della Banca e/o del Gruppo, o comunque incompatibili con i propri doveri.

Gli Esponenti Aziendali devono, inoltre, per quanto possibile prevenire le situazioni caratterizzate da un conflitto (anche solo potenziale) tra il loro interesse e l'interesse della Banca e/o del Gruppo, essendo comunque tenuti a dare notizia, nelle forme di legge (ex art. 2391 c.c.) e attenendosi alle eventuali disposizioni interne in materia applicabili in ciascuna società, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in determinate operazioni della Banca e/o del Gruppo.

In relazione a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, TUB, è previsto per i componenti gli organi di amministrazione delle banche e degli Intermediari Vigilati del Gruppo BNL l'obbligo di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi. I dipendenti e collaboratori aziendali operanti in qualunque ambito del Gruppo sono tenuti a evitare tutte le situazioni e tutte le attività che li pongano in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, per conto proprio o di terzi, astenendosi - laddove il conflitto di interessi sussista - dal partecipare all'operazione cui il conflitto si riferisce, dandone comunicazione al proprio responsabile gerarchico.

Ai presenti fini, un interesse personale è determinato da qualunque circostanza o rapporto estranei alle funzioni aziendali svolte e che, in specifica connessione con l'operazione trattata, possa determinare o sacrificare un'utilità riferibile direttamente o indirettamente all'Esponente Aziendale, al dipendente o al collaboratore.

L'interesse personale realizza una condizione di conflitto con l'interesse della società o del Gruppo laddove quest'ultimo sia esposto alla possibilità di subire un sacrificio, anche parziale, per effetto di un potenziale comportamento dell'interessato diretto a proteggere o agevolare il primo.

## **13 - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA ALLA BANCA D'ITALIA**

La disciplina della Banca d'Italia prevede che vengano periodicamente segnalate alla medesima Autorità sia le Attività di Rischio in essere con Soggetti Collegati sia le Operazioni da questi ultimi effettuate, con la periodicità ed il livello di dettaglio descritti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

La segnalazione è effettuata a livello consolidato dalla Banca ed a livello individuale dalle singole banche del Gruppo BNL.

In particolare, costituiscono oggetto di segnalazione alla Banca d'Italia:

- con cadenza trimestrale ed a livello consolidato e individuale, le Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati;
- con cadenza annuale ed a livello individuale, le operazioni<sup>30</sup> verso i Soggetti Collegati;
- con cadenza trimestrale ed a livello individuale, le Operazioni di Maggiore Rilevanza verso i Soggetti Collegati.

La predisposizione e l'inoltro alla Banca d'Italia dei flussi segnaletici sopra descritti sono curati dalla FA&R che si avvale, secondo quanto previsto nella normativa attuativa della presente Policy, del supporto della Direzione Rischi, per le informazioni relative alle Operazioni Creditizie e del supporto delle altre Funzioni della Banca e delle Società del Gruppo BNL, per le informazioni relative alle Operazioni Non Creditizie.

La comunicazione dei dati a BNL ai fini della segnalazione consolidata deve avvenire in conformità alle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali (i.e. privacy).

Nello schema sotto riportato si riepilogano le tipologie di segnalazioni di vigilanza che la FA&R provvede ad inviare, nonché la relativa frequenza e rilevanza.

Tipologia di segnalazione	Frequenza	Rilevanza
Attività di Rischio vs. Soggetti Collegati	Trimestrale	Consolidata e Individuale
Operazioni vs. Soggetti Collegati	Annuale	Individuale
Operazioni di Maggiore Rilevanza vs. Soggetti Collegati	Trimestrale	Individuale

#### **14 – PUBBLICITÀ DELLA POLICY**

La presente Policy è pubblicata, a cura della Risk Area, nel sito internet di BNL ed è trasmessa, dalla medesima Risk Area, alle Società del Gruppo BNL ai fini del recepimento nelle rispettive entità.

<sup>30</sup> Non rientrano nel flusso segnaletico le Operazioni Esigue e le Operazioni di Minore Rilevanza Ordinarie infragruppo e concluse a condizioni di mercato (entrambe le condizioni devono sussistere contemporaneamente).

**GLOSSARIO**

Affini	I soggetti legati ad un Esponente Aziendale da un vincolo di affinità, fino al secondo grado, ai sensi dell'art. 78 del Codice civile, ossia: il suocero, il coniuge dei figli (genero/nuora), i nonni del coniuge, i fratelli e le sorelle del coniuge, il coniuge dei fratelli e delle sorelle.
Attività di Rischio	Le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di grandi esposizioni (cfr. la Parte Quattro del Regolamento CRR).
BNL o Banca	Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
CdA o Consiglio	Consiglio di Amministrazione
CCIR-AI	Comitato per il Controllo Interno e Rischi - Sessione costituita dai soli Amministratori Indipendenti
CCIR	Comitato per il Controllo Interno e Rischi
Consulente Finanziario Agente o CFA	Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del TUF, iscritto all'Albo Unico dei consulenti finanziari, non Dipendente BNL, a cui la Banca ha conferito l'incarico, mediante il contratto di agenzia, per la promozione e il collocamento dei prodotti e/o strumenti finanziari nonché di servizi e attività di investimento, servizi accessori, prodotti bancari e assicurativi, offerti, promossi e collocati dalla Banca e dalle Società del Gruppo BNP Paribas.
Controllo	<p>Il controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB: i casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del Codice civile; il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento; i casi di controllo nella forma dell'influenza dominante.</p> <p>Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica. In tal caso si considerano controllanti:</p> <p>(a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa; tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari;</p> <p>(b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.</p> <p>Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
CS	Collegio Sindacale
FA&R	Finance Accounting & Reporting
FA - TAX	Finance Accounting - Tax
Dipendente	Persona fisica che lavora per BNL o altra società del Gruppo Bancario, in Italia o all'estero, nell'ambito di un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.
Dirigenti con	Ai sensi del Principio contabile internazionale IAS 24, i soggetti che

Responsabilità Strategiche	hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività dell'entità che redige il bilancio. In particolare, con riferimento al Gruppo BNL, rientrano in tale definizione: gli Esponenti Aziendali della Banca e delle Società del Gruppo BNL che adottano i principi contabili IAS nella redazione dei rispettivi bilanci di esercizio, nonché i membri permanenti del Comitato di Direzione della Banca, la cui composizione è definita dalla Carta delle Responsabilità <i>pro tempore</i> vigente.
Disposizioni di Vigilanza	Ove non diversamente specificato, si intende la Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013, Parte Terza, Capitolo 11, rubricato "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati"
LA	Legal Area - Organi Sociali
OPA	Operational Process Area
CPE-PE&G-C&B	CPE-PEG-Perform. Mngm., Compens. and Benefits
Esponenti Aziendali	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche o gli Intermediari Vigilati del Gruppo BNL. Nel sistema di amministrazione di tipo tradizionale, tale definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci (inclusi i supplenti), nonché il Direttore Generale e coloro i quali svolgono cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di Direttore Generale.
Ex Dipendente	Persona fisica il cui rapporto di lavoro subordinato con la Banca o altre società del Gruppo Bancario è stato risolto, a qualunque titolo, con mantenimento delle condizioni riservate ai Dipendenti cessati dal servizio relativamente a mutui, prestiti, conto corrente, rapporti e prodotti bancari.
FA FAR NMSA	Finance Area - Financial Accounting & Reporting - Norms, Financial, Mngm. Accounting
Fondi Propri (ex Patrimonio di Vigilanza)	L'aggregato definito dalla Parte II del Regolamento CRR. L'ammontare dei Fondi Propri da prendere come riferimento per quanto previsto dalla presente disciplina è disponibile nella sezione Echo'Net della FA
Gruppo BNL	Il Gruppo Bancario BNL, ai sensi dell'art. 60 del TUB, composto dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate (anche in regime misto qualora abbia rilevanza la componente bancaria). Per l'esatta composizione del Gruppo Bancario BNL si rinvia alla mappa societaria ufficiale di FA.
IAS	International Accounting Standard o Principi Contabili Internazionali
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process - Processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale
IG-HI	Inspéction Générale - Hub Italy
Incarico	Gli incarichi comunque denominati: i) presso consigli di amministrazione, consigli di sorveglianza, consigli di gestione; ii) presso collegi sindacali; iii) di direttore generale. Per le entità estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii), in base alla legge applicabile all'entità.
Incarico Politico	Gli incarichi in qualità di: membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea, assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale,



	<p>presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate.</p>
<p>Influenza Notevole</p>	<p>Il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa partecipata, senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.</p> <p>In caso di possesso inferiore alle predette soglie, devono essere condotti specifici approfondimenti per accertare la sussistenza di una influenza notevole almeno al ricorrere dei seguenti indici e tenendo conto di ogni altra circostanza rilevante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) essere rappresentati nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;</li> <li>(ii) partecipare alle decisioni di natura strategica di un'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto; tale situazione ricorre, ad esempio, quando l'azionariato della società sia frazionato fra più soci (non legati fra loro da patti di controllo congiunto) in modo tale che il voto di determinati soci, che possiedano singolarmente quote inferiori alle presunzioni di influenza notevole, possa risultare decisivo per la formazione delle maggioranze assembleari nelle materie sopra indicate;</li> <li>(iii) l'esistenza di transazioni rilevanti - intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza" come definite nella presente Policy - lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.</li> </ul> <p>L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a Influenza Notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.</p>
<p>Intermediari Vigilati</p>	<p>Le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche, i gestori, come definiti dal TUF, nonché i gestori esteri, gli Istituti di moneta elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento (IP), che</p>

	fanno parte di un gruppo bancario e hanno un ammontare di fondi propri a livello individuale superiore al 2 per cento dell'ammontare di fondi propri a livello consolidato del gruppo bancario di appartenenza. Alla data di pubblicazione della presente Policy, con riferimento al Gruppo BNL, rientrano all'interno della definizione di Intermediari Vigilati: BNL Leasing S.p.A
Operazioni Creditizie	Le operazioni tramite le quali la Banca affianca la clientela esercitando la sua funzione creditizia mediante dazione/messa a disposizione di denaro o spendita della propria firma.
Operazioni Non Creditizie	Le operazioni diverse da quelle creditizie. Ai fini della presente Policy, rientrano in tale categoria, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le operazioni di ciclo attivo e passivo, le operazioni di raccolta e risparmio, le operazioni di transfer certificate, le operazioni societarie, le sponsorizzazioni e i contributi, le operazioni di trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra parti correlate, indipendentemente dalla pattuizione di un corrispettivo, le Assunzioni o l'instaurazione di rapporti di collaborazione di familiari, parenti stretti o persone altrimenti correlate a dirigenti, amministratori o azionisti di riferimento..
Organi Sociali	Ai fini della presente Policy, si intendono il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale
Parte Correlata	Le Parti Correlate così come definite nel Capitolo 1 della presente Policy, in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia. In particolare, ai fini della presente Policy si considerano tali: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) gli Esponenti Aziendali di BNL e degli Intermediari Vigilati del Gruppo BNL;</li> <li>(ii) i Partecipanti di BNL e degli Intermediari Vigilati del Gruppo BNL;</li> <li>(iii) le società o le imprese, anche costituite in forma non societaria, sulle quali BNL o le altre società del Gruppo BNL sono in grado di esercitare il Controllo o un'Influenza Notevole.</li> </ul>
Parte Correlata ai sensi dello IAS 24	Le Parti Correlate così come definite nel Capitolo 2 della presente Policy, ai sensi del principio contabile IAS 24, ivi inclusi i Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Parte Correlata ai sensi dell'art. 88 CRD V	Le Parti Correlate così come definite nel Capitolo 7 della presente Policy, ai sensi dell'art. 88, par. 1, capoversi 4 e 5 della CRD V.
Parte Correlata Non Finanziaria	Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria, come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle Bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. Va fatto riferimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;</li> <li>(ii) per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;</li> <li>(iii) per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.</li> </ul>
Partecipante	Il soggetto tenuto a richiedere le autorizzazioni di cui agli articoli 19 e ss del TUB

Partecipazione Indiretta	Ai sensi dell'art. 22 del TUB, le partecipazioni acquisite o comunque possedute per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona
Perimetro Oggettivo	L'insieme delle macro-tipologie di operazioni rientranti nel perimetro di applicazione della presente Policy.
Perimetro Soggettivo	L'insieme delle categorie di soggetti rientranti nel perimetro di applicazione della presente Policy, come definiti nell'ambito delle diverse normative esterne di riferimento.
Personale Più Rilevante (PPR) o Material Risk Taker (MRT)	I soggetti la cui attività può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca o del Gruppo BNL, identificati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione (Circ. n. 285/2013).
Entità commerciale	Una società o un'impresa (anche costituita in forma non societaria) che abbia per oggetto l'esercizio di una delle attività previste dall'art. 2195, comma 1, del Codice Civile oppure una società o un'impresa avente sede legale in un paese estero e qualificabile come commerciale in applicazione delle disposizioni dell'ordinamento rilevante dello Stato in cui ha la sede legale o la direzione generale.
Soggetti Rilevanti ai sensi dell'Art. 136 TUB	<p>Ai fini della presente Policy, si considerano tali:</p> <p>gli Esponenti Aziendali di BNL, relativamente ai rapporti intercorrenti con la Banca;</p> <p>le società controllate dai predetti Esponenti Aziendali;</p> <p>i soggetti legati ai predetti Esponenti Aziendali da un rapporto tale che delle loro obbligazioni detti Esponenti sono tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente (è il caso della società semplice o in nome collettivo quando l'Esponente sia socio, della società in accomandita semplice o in accomandita per azioni quando l'Esponente sia socio accomandatario; della società di capitali quando l'Esponente sia socio unico);</p> <p>le persone fisiche e/o quelle giuridiche considerate interposte per connessione economica, che determinano l'insorgenza di un'obbligazione indiretta in capo ai predetti Esponenti Aziendali producendo effetti nella loro sfera patrimoniale; a mero titolo esemplificativo, possono rientrare in tali casi: la società fiduciaria che ha un mandato dell'Esponente Aziendale, i familiari più stretti le cui obbligazioni ricadono comunque nella sfera patrimoniale dell'Esponente Aziendale (es. coniuge in comunione di beni e figli a carico).</p>
Soggetti Collegati	L'insieme costituito da una Parte Correlata e dai Soggetti ad essa Connessi.
Soggetti Connessi	<p>Ai fini della presente Policy, si considerano tali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una Parte Correlata o da un Material Risk Taker;</li> <li>• i soggetti che controllano una Parte Correlata tra quelle indicate al numero (2) della relativa definizione ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata;</li> <li>• gli Stretti Familiari di una Parte Correlata o di un Material Risk Taker, nonché le società o le imprese controllate da questi ultimi.</li> </ul>
Soggetti in Potenziale Conflitto di Interessi BCE/EBA	<p>Ai fini della presente Policy, si considerano tali:</p> <p>i conviventi diversi dai conviventi more-uxorio dell'Esponente Aziendale di BNL;</p>

	<p>le entità commerciali esterne al Gruppo BNP Paribas presso cui un Esponente Aziendale di BNL o di o un suo Stretto Legame ricoprono un Incarico;</p> <p>le entità commerciali in cui un Esponente Aziendale di BNL o di un suo Stretto Legame detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in misura pari o superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto dell'entità;</p> <p>le entità a cui un Esponente Aziendale di BNL o di o un suo Stretto Legame siano legati da un rapporto di associazione professionale (quali studi professionali o altre entità di cui lo stesso Esponente Aziendale o il suo Stretto Legame sia associato, partner o fondatore);</p> <p>le entità presso cui un Esponente Aziendale di BNL o di un suo Stretto Legame ricoprono un Incarico politico.</p>
Soggetti Interessati	<p>L'insieme delle seguenti categorie di soggetti cui si applicano le procedure deliberative rafforzate previste dalla presente Policy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soggetti Collegati (Parti Correlate e Soggetti ad esse Connessi), individuati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia;</li> <li>• Personale Più Rilevante (MRT) e Soggetti ad essi Connessi, individuati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza Banca d'Italia in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;</li> <li>• Soggetti rilevanti ai sensi dell'art. 136 TUB;</li> <li>• Soggetti in potenziale conflitto di interessi BCE/EBA, individuati in via di autoregolamentazione da BNL.</li> </ul>
Stretti Familiari	<p>I parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more-uxorio di un Esponente Aziendale o di un Material Risk Taker, nonché i figli di quest'ultimo.</p>
Stretti Familiari CRD	<p>Il coniuge, il partner registrato ai sensi del diritto nazionale, il figlio o il genitore di un Esponente Aziendale di BNL .</p> <p>Per "partner registrato ai sensi del diritto nazionale" si intende il "convivente more-uxorio", come disciplinato dalla Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà) che regola la c.d. "convivenza di fatto".</p>
Stretti Legami	<p>Con riferimento ai soli Esponenti Aziendali di BNL, l'insieme costituito dai soggetti inclusi nella definizione di Stretti Familiari CRD con l'aggiunta del convivente diverso da quelli rientranti nella definizione more uxorio.</p>
TUB	Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993)
TUF	Testo Unico della Finanza (D.Lgs. 58/1998)